

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE in data 14/4/2006 si stipulava contratto n.4 di rep. con la GESTOR S.p.A., con sede in Bari, per l'affidamento del servizio di riscossione ed accertamento di tributi comunali per il periodo 01/01/2006-31/12/2010;

CHE in data 21/11/2008 con atto di cessione rep.25073 la GESTOR S.p.A. ha ceduto alla TRIBUTI ITALIA S.p.A., con sede legale in Roma, l'azienda;

CHE a seguito di inadempimenti della predetta società rispetto alle previsioni negoziali questo ente ha depositato, per il tramite del legale incaricato, Avv. Ruggiero Francescopaolo, ricorso per decreto ingiuntivo in data 08/07/2009, reso esecutivo dal Tribunale Civile di Bari – II Sez. – in data 01/09/2009, con cui si aggiungeva il pagamento della somma di € 656.408,09 oltre interessi legali;

CHE in data 23/10/2009 la Tributi Italia S.p.A. presentava atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo surrichiamato con contestuale istanza di sospensione;

CHE in data 03/08/2009, con nota prot.12477, a firma del Direttore Generale e del Responsabile dei Servizi Finanziari, si chiedeva al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direz. Federalismo Fiscale - l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo di cui all'art.53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, con conseguente decadenza da tutte le gestioni a norma dell'art.11, comma 2, lett.d) del DM 11 settembre 2009, n.289;

CHE il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dip. delle Finanze – Direz. Federalismo Fiscale, con circolare n.3/DF del 14/12/2009, emanata a seguito della delibera n.1/2009 del 9/12/2009 della Commissione per la tenuta dell'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei Tributi e delle entrate delle province e dei comuni, ha cancellato la società TRIBUTI ITALIA S.p.A. dallo stesso comportandone la decadenza da tutte le gestioni;

CHE, pertanto, il Responsabile dei Servizi Finanziari con nota del 16/12/2009 prot.19404 diffidava il gestore TRIBUTI ITALIA S.p.A., decaduto, a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio ai sensi del comma 2, dell'art.14 del D.M. n.289/2000;

CHE a seguito di ricorso presentato dalla Tributi Italia al TAR Lazio il 17/12/09, contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di cancellazione, in data 18/12/2009 lo stesso TAR accoglieva la suddetta istanza sospendendo gli effetti della cancellazione;

CHE in data 28/01/2010, questo ente riscontrando il permanere del mancato riversamento delle ns. spettanze, con nota prot.1514, comunicava a Tributi Italia S.p.A., con sede legale in Roma, l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto n.4 di rep. del 14/04/2006, ai sensi dell'art.7 della L.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

CHE con sentenza n.01009/2010, depositata in segreteria in data 27/01/2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha definitivamente respinto il ricorso della Soc. Tributi Italia S.p.A. per cui la delibera n.1/2009 del 9/12/2009 della Commissione per la

tenuta dell'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei Tributi e delle entrate delle province e dei comuni e la circolare n.3/DF del 14/12/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno ripreso la validità per quanto in esse contenuto;

RITENUTO, alla luce dell'intera vicenda ed in considerazione dell'imminente scadenza dei versamenti dell'imposta di pubblicità e della TOSAP (31/01/2010), necessario prevedere una proroga dei suddetti versamenti da parte dei contribuenti almeno fino al 31/03/2010;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/8/2000, n.267 espressi in data 29/01/2010, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI il D.Lgs.267/2000 e lo Statuto Comunale,

PER TUTTO QUANTO PREMESSO,

Con voti unanimi resi palesemente

DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di prendere atto:**
 - **della sentenza del TAR Lazio – II Sezione – n.01009/2010** che ha respinto il ricorso proposto dalla Tributi Italia S.p.A. – Roma – contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera n.1/2009 del 9/12/2009 con cui la Commissione per la tenuta dell'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelli della riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni ha disposto la cancellazione della Società ricorrente da detto Albo, e della circolare n.3/DF del 14/12/09 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - **della conseguente decadenza** della Soc. TRIBUTI ITALIA S.p.A. da tutte le gestioni inerenti le attività di riscossione, accertamento e liquidazione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni di cui all'art.53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 a seguito della cancellazione della stessa dall'Albo dei concessionari in questione operata con deliberazione n.1/2009 della Commissione e circolare n.3/DF del 14/12/09 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - **della decadenza dalla gestione dei servizi di cui al contratto n.4 di rep. stipulato in data 14/4/2006 con la GESTOR S.p.A, ora TRIBUTI ITALIA S.p.A, per l'affidamento del servizio di riscossione ed accertamento di tributi comunali;**
- 3) Di fornire atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario, onde evitare danni derivanti dall'interruzione del servizio, di individuare nuova società iscritta nell'albo dei concessionari con comprovata esperienza nel settore, per la gestione del servizio di riscossione, liquidazione ed accertamento dei tributi comunali già oggetto del contratto n.4 di rep. del 14/04/2006, nelle more dell'epletamento di gara ad evidenza pubblica, in base a quanto previsto dall'art.57, comma 2,

lett.c) del D.Lgs. n.163/2006 e, anche, dalla Risoluzione della VI Commissione Finanze n.7/00233 del 24/11/2009;

- 4) Di prorogare al 31/3/2010 la scadenza dei versamenti dell'imposta di pubblicità e della TOSAP;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47 della legge 8/6/1990, n. 142, con separata, palese ed unanime votazione.
